



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 14 marzo 2020

Accordi pre divorzio non legittimi

Anche se qualche apertura in tema di assegno divorzile si manifesta.

La nostra legislazione **non consente di predeterminare** le conseguenze di un'eventuale crisi del matrimonio.

Tale possibilità, prevista in altri paesi, è però tema in costante aggiornamento, una sorta di avvicinamento graduale anche se, al momento simili accordi non sono ammessi nell'ordinamento italiano ed anche la giurisprudenza ne ha statuito **la nullità per l'illeceità** poiché detti diritti risultano **indisponibili**.

Ricordiamo il disposto dell'art. **160 del Codice Civile** "***Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.***"

Pertanto per variare detto *status quo* occorre un determinato, robusto ed innovativo processo legislativo anche se qualche apertura si è registrata negli accordi relativamente all'assegno divorzile.

La Corte a **SS.UU. 18287/2018** superando gli orientamenti sull'ammontare della misura, ha riconosciuto all'assegno una duplice funzione assistenziale e compensativa, esso deve assicurare l'autosufficienza all'altro coniuge e garantire un livello reddituale elevato tenuto conto del concreto contributo dato alla vita familiare e delle eventuali aspettative personali sacrificate.